

**CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA**

**BANDO EFFICIENZA ENERGETICA,  
SOSTENIBILITA' ED ECONOMIA  
CIRCOLARE, PER LE IMPRESE DELLA  
PROVINCIA DI RAVENNA  
Anno 2023**

## Articolo 1 – FINALITÀ

- 1 La Camera di Commercio di Ravenna, nell'ambito delle iniziative istituzionali programmate per l'esercizio 2023 ed in considerazione della crisi economica e sociale causata dall'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia intende adottare il presente intervento per supportare le micro, piccole e medie imprese nel miglioramento delle condizioni ambientali attraverso assegnazione di voucher fino al 60% degli investimenti diretti all'efficientamento energetico, alla sostenibilità e all'economia circolare.
- 2 Il voucher viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea, di cui al successivo art. 6, e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione. Il voucher sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012 e nel SIAN per il settore agricoltura.

## Articolo 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1 Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 400.000;
- 2 Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher (contributi a fondo perduto).
- 3 L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 60% delle spese ammissibili.
- 4 I contributi avranno un importo unitario massimo di € 5.000,00, (esclusa la premialità di cui al comma 6 del presente articolo); nel caso l'intervento consista o comprenda anche l'installazione di impianti da fonti rinnovabili il contributo potrà arrivare fino ad un massimo di € 10.000;
- 5 L'investimento minimo da sostenere (sommatoria delle spese ammissibili) è pari € 1.000,00;
- 6 Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, e alle imprese femminili<sup>2</sup> o giovanili<sup>3</sup> (in alternativa a femminili) verrà riconosciuta una premialità di € 250,00 nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

---

1 Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

2 Requisiti per essere qualificate imprese femminili:

- imprese individuali: titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

3 Requisiti per essere qualificate imprese giovanili:

- imprese individuali: titolare con età inferiore a 35 anni ;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da soggetti con età inferiore a 35 anni ;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da soggetti con età inferiore a 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti con età inferiore a 35 anni per almeno i 2/3.

Il requisito dell'età deve essere posseduto il giorno di presentazione della domanda.

- 7 I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 8 La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili;
  - riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

### Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione/liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
- a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>4</sup>;
  - b) avere sede legale e/o unità locali sede dell'investimento nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna;
  - c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di contributo. Si raccomanda pertanto di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda;
  - e) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - f) aver assolto gli obblighi contributivi; la concessione dei contributi rimane condizionata alla verifica che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC), non saranno pertanto ammesse le imprese il cui DURC risulterà negativo in fase di predisposizione del provvedimento di concessione
  - g) non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>5</sup>.

---

4 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014). Allegato 1, art. 2, co. 1 "La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR."

## Articolo 4 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Un fornitore di beni e/o di servizi non può essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile – e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>6</sup>.

In particolare:

- l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
- non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;

## Articolo 5 – SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi dovranno riguardare:

1. **investimenti mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile quali:**
  - a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione;
  - b) impianti per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
  - c) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti;
  - d) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
  - e) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);

---

5 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

6 Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- f) acquisto di nuovi impianti, macchinari e servizi, funzionali all'attività dell'impresa concepiti con tecnologie che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico nonché al recupero di cascami di energia;
- g) sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione - Sono comprese in tale tipologia le spese relative alla introduzione nel processo produttivo di tecniche per la produzione, consumo, riparazione e rigenerazione e riuso delle materie prime e seconde, con l'obiettivo di trarre il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo il risparmio energetico e riducendo le emissioni inquinanti;
- h) investimenti mirati alla riduzione dei consumi idrici e riciclo dell'acqua nei sistemi aziendali secondo le diverse tecnologie applicabili ai diversi settori produttivi (a titolo di esemplificazione non esaustiva rientrano in tale tipologia: sistemi di raccolta e recupero acque piovane, adozione di sistemi efficienti di irrigazione, automazione di impianti al fine del risparmio idrico ed energetico, contabilizzazione dei consumi idrici e umidità del suolo; utilizzo di macchinari per riciclo dell'acqua, filtraggio e depurazione e riuso, riciclo e riuso acque grigia, utilizzo di macchinari che riducano il prelievo dell'acqua nei processi industriali);
- i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di cui alle precedenti voci;

## 2. **interventi volti ad inserire la figura dell'Energy manager in azienda:**

- a) Spese per acquisizione tramite servizio esterno della figura dell'Energy Manager<sup>7</sup> per la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:
  - Audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as it is" dell'impresa, per individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico;
  - Energy performance indicator (EnPI), con l'elaborazione di indici specifici o indicatori di consumo energetico attraverso un'attenta analisi del processo produttivo;
  - Piano interventi, sulla base dell'osservazione diretta della modalità dei consumi e sulla risultanza degli indicatori, con la proposta di una serie di interventi di tipo gestionale che riguardano le modalità di utilizzo delle apparecchiature esistenti;
  - Programma di ottimizzazione delle forniture, analisi dei documenti contrattuali e contabili delle varie forniture energetiche verificandone i parametri contrattuali, l'esistenza di eventuali penali e discordanze rispetto ai dati in letterature;
  - Sistemi di gestione in materia di energia, introduzione in azienda di procedure e pratiche per la gestione energetica fino all'implementazione di Sistemi per la gestione energetica es. ISO 50001.
- b) Spese per formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorsa interna (amministratori o dipendenti):

---

<sup>7</sup> Figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati. L'Associazione FIRE gestisce, per conto del MISE, il Libro degli Energy manager 2021 nominati da soggetti obbligati e non obbligati l'elenco degli Energy Manager : <https://em.fire-italia.org/wp-content/uploads/2022/11/2021-Libro-EM.pdf>

L'attività formativa in oggetto dovrà essere erogata da enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali supportata da idonea documentazione (dichiarazione/certificazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo);

3. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
  - acquisizione di beni in leasing;
  - beni ceduti in comodato;
  - acquisto di beni e attrezzature usati di qualsiasi tipo e natura;
  - canoni di manutenzione e assistenza tecnica;
  - interventi di manutenzione;
  - spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi;
  - acquisti di beni destinati alla vendita;
  - spese relative a fatture emesse dal beneficiario;
  - opere murarie;
  - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
  - canoni e licenze d'uso se non collegati all'introduzione di nuove tecnologie come previste dal bando;
  - spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile è inferiore a € 100,00;
  - acquisto/sostituzione di infissi e/o interventi di efficientamento energetico degli edifici (es. cappotto o rifacimento tetto);
  - spese non direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento (punti 1 e 2) che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando.
4. Le spese possono essere integralmente sostenute, e quietanzate, a partire dal **1 luglio 2022 fino al** giorno di presentazione della domanda (si fa riferimento alla data del documento di spesa), **comunque non oltre il 30 giugno 2023**.
5. **Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
6. La spesa sostenuta dovrà essere comprovata da idonei documenti giustificativi (**fatture, ricevute**) **intestati al beneficiario**. I documenti prodotti dovranno essere leggibili e chiari.
7. Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat dei quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in

contanti. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda.

8. La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente Bando dovrà essere evidenziata, a pena di inammissibilità della spesa, nell'ambito della Relazione tecnica sul risparmio energetico e riduzione dei consumi e dalle causali delle fatture da cui dovrà essere chiaramente identificabile l'oggetto dell'acquisto. In caso l'oggetto dell'acquisto non sia chiaramente identificabile dalla causale della fattura, l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione del fornitore esplicativa dell'oggetto dell'acquisto o, in caso di oggettiva impossibilità di produrre quest'ultima (acquisti tramite e-commerce), una propria dichiarazione sostitutiva e ogni documento utile ad identificare chiaramente l'oggetto dell'acquisto.

## Articolo 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"<sup>1</sup> non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
2. Per le imprese agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013, e ss.mm.ii., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari<sup>8</sup>. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Registro degli aiuti di Stato".
3. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica"<sup>9</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

---

8 Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.

9 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

## Articolo 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

**Si raccomanda** in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione. Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo. Si raccomanda altresì, di verificare che, per il divieto di sovracompensazione, sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo nel presente bando, non siano stati concessi contributi da altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del massimale previsto o del 100% della stessa spesa ammissibile (stessa/e fattura/e).

## Articolo 8 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue:

<b>Investimento minimo (*)</b>	<b>Importo contributo massimo (**)</b>
Euro 1.000,00	Euro 5.000,00 (Euro 10.000 per impianti da fonti rinnovabili)

(\*) sommatoria delle spese ammissibili

(\*\*) non comprensivo delle eventuali premialità art. 2, comma 6

L'intensità dell'agevolazione è determinata dall'art. 2, commi 3 e 4 .

## Articolo 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle  

---

  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

imprese”, all’interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 6 marzo 2023 alle ore 12:00 del 15 settembre 2023** (salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 8). Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher. In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà formalmente regolare a tutti gli effetti;
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

(i modelli richiamati in allegato al modello base sono disponibili sul sito internet [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) alla sezione Attività promozionale - Contributi - Bando Efficienza energetica - Anno 2023)

- a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
- b) **MODELLO DI DOMANDA** (Allegato 1) compilato in ogni sua parte firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
- c) **RIEPILOGO FATTURE, DOCUMENTI FISCALI, QUIETANZE** (Allegato 2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa a giustificazione delle spese sostenute;
- d) **COPIA DELLE FATTURE** e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti ai beni/servizi acquistati, alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e il riferimento al pagamento.

Il mancato invio delle copie delle fatture o degli altri documenti contabili, seppur inseriti nel riepilogo di cui al punto c) comporterà la inammissibilità di tali spese ai fini del calcolo del contributo.

Le fatture devono essere redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione, intestate all’impresa richiedente e dalle stesse si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo nonché la tipologia di interventi realizzati. Non sono ammesse auto fatture.

- e) **DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO:** copia del bonifico che riporti espressamente l’esito della transazione (codice CRO/TRN o similari, bonifico pagato/eseguito, non semplice ordine di bonifico senza esito) o copia dell’estratto conto bancario o postale da cui si evidenzi il pagamento avvenuto della spesa a cui si riferisce la fattura.

**Solo in caso di investimenti mirati al risparmio e al conseguimento dell’efficienza energetica, di cui all’art. 5 punto 1:**

- f) **RELAZIONE TECNICA INTERVENTO, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE CONSUMI**, (Allegato 3) obbligatoria a pena di esclusione, redatta secondo il facsimile fornito dall’ente camerale e sottoscritta da tecnico specializzato abilitato, in coerenza con l’intervento realizzato e con le fatture, con specifica individuazione dei singoli beni e del relativo risparmio energetico/riduzione consumi indicato numericamente in valore assoluto o percentuale; per investimenti al di sotto

dei 2.000 euro sarà disponibile una versione semplificata della relazione (Allegato 3S) che l'impresa richiedente potrà compilare, e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante anziché del tecnico specializzato;

- g) **COPIA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'INSTALLATORE**, ove prevista dalle normative vigenti in tema di impiantistica e sicurezza;

La documentazione di cui alle precedenti lettere f) e g) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato oppure riportare la firma autografa unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante, e dovrà poi essere oggetto, come tutta la documentazione allegata al modello base, di sottoscrizione digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, in formato PDF;

**Solo in caso di intervento volto a inserire la figura dell'ENERGY MANAGER, di cui all'art. 5 punto 2:**

- h) **ATTESTAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO** nel caso di acquisizione di servizio esterno della figura dell'Energy Manager (in sostituzione delle dichiarazione attestante la fornitura e natura del servizio può essere allegato il contratto riportante l'oggetto della fornitura);

- i) **DICHIARAZIONE O CERTIFICAZIONE DI FINE CORSO E ATTESTAZIONE DI FREQUENZA** nel caso di spese per attività formativa in favore delle risorse **interne** rilasciata da idonei Enti di formazione (per almeno l'80% del monte ore complessivo)

4. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'**imposta di bollo virtuale** (salvo i casi di esenzione) pari a euro € 16,00.
5. E obbligatoria l'indicazione di un unico **indirizzo PEC**, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda; L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
6. La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito. Si precisa che le comunicazioni di accettazione e di effettiva consegna della pratica telematica non comportano in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda fissando un termine perentorio di 10 giorni di calendario dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata. La mancata risposta comporterà l'automatica decadenza della domanda di contributo.

## Articolo 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; in caso

di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

2. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una valutazione da parte della Camera di commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di intervento ammissibili;
3. L'istruttoria si concluderà con l'adozione di uno o più provvedimenti da parte del Segretario Generale di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivati, e si chiuderà **entro il 30 dicembre 2023**.
4. Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria o per esaurimento delle risorse disponibili, e riporterà l'elenco delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziabili per esaurimento risorse e non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica). Il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del medesimo. **Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge**, fatta salva la possibilità da parte dell'ufficio incaricato di dare comunicazione anche via PEC all'impresa dell'esito della domanda presentata.
5. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

## Articolo 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c) ad avere sede legale e/o l'unità locale operativa in cui viene realizzato l'intervento nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
  - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o dei requisiti di impresa femminile o giovanile.

## Articolo 12 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare

l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

### **Articolo 13 – REVOCA DEL VOUCHER**

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) venire meno, prima della concessione/liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 3;
  - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - c) investimento ammissibile inferiore all'importo minimo richiesto dal bando a seguito dei controlli di cui all'art. 12;
  - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12;
2. In caso di revoca del voucher, in base al comma 1, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

### **Articolo 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Ravenna.

### **Articolo 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informareLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
  - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria

organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività istruttorie? con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
  - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
    - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
    - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
    - riceverne comunicazione intelligibile;
    - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
    - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
    - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata: protocollo@ra.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in viale L. C. Farini n.14, tel. 0544/481411 email: camera.ravenna@ra.camcom.it, pec: protocollo@ra.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it, pec: dpo@ra.legalmail.camcom.it